



**Anas SpA** Società con Socio Unico

Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 – Iscr. R.E.A. 1024951 – P.IVA 02133681003 – C.F. 80208450587

Via Monzambano, 10 – 00185 Roma – Tel. 06 44461

Fax 06 4456224 – 06 4454956 – 06 4454948 – 06 44700852

Pec [anas@postacert.stradeanas.it](mailto:anas@postacert.stradeanas.it)

**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO  
DEGLI OPERATORI ECONOMICI ANAS  
PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**





1.	ISTITUZIONE E FINALITÀ DELL' ELENCO DEGLI OPERATORI ANAS .....	3
2.	DEFINIZIONI.....	3
3.	AMBITO APPLICATIVO.....	4
4.	ARTICOLAZIONE DELL'ELENCO .....	5
5.	CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE.....	6
6.	CLASSI DI IMPORTO .....	6
7.	MODALITÀ DI ISCRIZIONE .....	7
8.	SOGGETTI.....	9
9.	REQUISITI.....	10
10.	QUALIFICAZIONE DI IMPRESE STABILITE IN STATI DIVERSI DALL'ITALIA.....	17
11.	DIVIETI.....	17
12.	ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE.....	18
13.	DURATA DELL'ISCRIZIONE.....	18
14.	ESTENSIONE DELL'ISCRIZIONE.....	18
15.	SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE .....	18
16.	VERIFICHE A CAMPIONE E TITOLI COMPROVANTI IL POSSESSO DEI REQUISITI.....	19
17.	ORGANISMI PER LA VERIFICA DEI REQUISITI.....	19
18.	CAUSE DI SOSPENSIONE O DI CANCELLAZIONE.....	20
19.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	20
20.	FORO COMPETENTE.....	21
21.	CODICE ETICO.....	21
22.	PUBBLICITA'.....	21
23.	UNICITA' ELENCO ANAS.....	21

**ALLEGATO 1 – CATEGORIE MERCEOLOGICHE**

**ALLEGATO 2 – SCHEDA ANAGRAFICA**

**ALLEGATO 3 – QUESTIONARIO DI AUTOCANDIDATURA**

**ALLEGATO 4 – DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI ANAS**

**ALLEGATO 5 – CATEGORIA SPECIFICA**



## 1. ISTITUZIONE E FINALITÀ DELL' ELENCO DEGLI OPERATORI ANAS

È istituito presso ANAS S.p.A. (d'ora in avanti ANAS) un Elenco aperto di operatori economici e professionisti per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture.

Il presente Regolamento ne disciplina i meccanismi di formazione e di aggiornamento, le modalità di utilizzo e selezione degli operatori economici e dei professionisti iscritti ed ogni altro profilo di gestione. Le finalità che ANAS intende raggiungere con l'Elenco sono:

- a. introdurre criteri di selezione certi e chiari, nel rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento e trasparenza, nelle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture che, in applicazione della vigente normativa sugli appalti pubblici, prevedono l'invito di operatori economici e professionisti selezionati da appositi Elenchi istituiti presso la Stazione Appaltante;
- b. dotarsi di un utile strumento di consultazione del mercato, articolato per categorie di specializzazione, funzionale alle attività di selezione degli operatori economici e professionisti da interpellare nelle procedure di affidamento di contratti pubblici;
- c. preconstituire una sintesi aggiornata degli operatori presenti nei settori economici di interesse di ANAS, ai più generali fini di ricerche di mercato.

L'iscrizione nell'Elenco non garantisce l'affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori né l'interpello per procedure di affidamento; gli iscritti nulla potranno pretendere qualora, nel corso di validità della loro iscrizione, ANAS non dia avvio ad acquisizioni o richieste di offerta per la categoria o le categorie rispetto alle quali essi risultino iscritti, ovvero qualora non sia possibile scorrere in eventuali interPELLI l'intero elenco dei soggetti iscritti.

L'iscrizione degli operatori all'Elenco ANAS è gratuita.

## 2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni che seguono:

- il «*codice*» è il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- gli «*appalti pubblici*» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra ANAS e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal codice;
- gli «*appalti pubblici di lavori*» sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione di un'opera rispondente alle esigenze specificate da ANAS. I «*lavori*» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «*opera*» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia



quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica;

- gli «*appalti pubblici di forniture*» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.;
- gli «*appalti pubblici di servizi*» sono appalti pubblici diversi dagli appalti di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi;
- i termini «*imprenditore*», «*fornitore*», «*prestatore di servizi*» e «*appaltatore*» designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi;
- il termine «*consorzio*» si riferisce ai consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica;
- il termine «*operatore economico*» comprende la persona fisica, l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un o consorzio di essi;
- l'«*offerente*» è l'operatore economico che ha presentato un'offerta;
- il «*candidato*» è l'operatore economico che ha chiesto di essere iscritto all'Elenco degli operatori economici Anas;
- le «*procedure negoziate*» sono le procedure di affidamento senza previa pubblicazione di bando in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto;
- l'«*Istanza*» è la domanda di iscrizione contenente le dichiarazioni e le informazioni richieste ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, che l'Operatore Economico sottopone ad ANAS ai fini della verifica dei requisiti di ammissione all'Elenco;
- l'«*Elenco*»: banca dati centralizzata di ANAS contenente l'insieme degli operatori economici qualificati secondo il presente Regolamento, articolato su tre «*tipologie merceologiche*»: Lavori, Forniture e Servizi;
- la «*Merceologia*»: nell'ambito degli appalti di lavori, forniture e servizi, le diverse categorie di specializzazione per le quali può essere richiesta la qualificazione;
- gli «*Incarichi di progettazione e connessi*»: ai sensi dell'art 157 comma 2 del D.lgs. 50/2016, sono incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo;
- le «*Linee Guida servizi ingegneria*»: Linee Guida ANAC attuative del nuovo Codice Appalti su «Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria».

### **3. AMBITO APPLICATIVO**



L'Elenco è utilizzato nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché nel rispetto delle norme di carattere regolamentare ed organizzativo proprie di ANAS, con particolare riferimento al Codice Etico da essa adottato.

ANAS acquisisce tramite l'interpello dal presente Elenco sia i servizi rientranti nell'applicazione del Codice Appalti che quelli esclusi.

L' Elenco è utilizzato da ANAS per la scelta:

- degli operatori economici da interpellare nelle procedure di affidamento di lavori di importo compreso entro € 1.000.000;
- degli operatori economici da interpellare nelle procedure di affidamento di forniture e servizi di importo compreso entro la soglia comunitaria (attualmente pari a € 209.000), compresa la scelta degli operatori economici da interpellare nelle procedure per il conferimento di Incarichi di progettazione e connessi, di importo stimato compreso entro € 100.000.

Gli importi di cui sopra saranno oggetto di aggiornamento automatico in caso di variazione delle soglie previste per effetto di modifiche legislative. Le disposizioni del presente Regolamento debbono, in ogni caso, intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

L'Elenco sarà utilizzato su tutto il territorio nazionale per affidamenti sia della Direzione Generale che dei Compartimenti. A tal fine per ciascuna merceologia saranno definiti i relativi ambiti di interesse regionale dell'operatore economico.

ANAS procederà agli adempimenti del presente Regolamento nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione e di libera concorrenza.

In applicazione delle citate "*Linee Guida servizi ingegneria*", ANAS stabilisce un divieto di cumulo degli Incarichi di progettazione e connessi affidati con l'attingimento dall' Elenco in un triennio pari a € 1.000.000.

#### **4. ARTICOLAZIONE DELL'ELENCO**

L'Elenco è articolato in tre sezioni, corrispondenti alle seguenti categorie merceologiche:

- a. lavori;
- b. forniture;
- c. servizi (ivi compresi gli incarichi di progettazione e connessi, gli incarichi conferiti a Medici, Chirurghi ed Odontoiatri, gli incarichi conferiti a Docenti e Consulenti per la Formazione).

L'Elenco ha durata indeterminata.

Gli operatori economici possono presentare domanda di qualificazione in ogni momento di durata dello stesso.

La gestione degli elenchi è garantita dal Portale Acquisti ANAS ed è effettuata mediante un processo telematico totalmente dematerializzato (*paperless*), in armonia con gli obiettivi di sostenibilità ANAS. Il coordinamento degli



stessi è assicurato dalla Direzione Appalti e Acquisti della Direzione Generale ANAS tramite l'Unità di Qualificazione, Contrattualistica e *Compliance*.

## 5. CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE

L'Elenco è organizzato per categorie merceologiche individuate nell'Allegato 1.

ANAS si riserva la facoltà d'integrare e/o di variare in qualsiasi momento il numero e la denominazione delle categorie in relazione alle proprie esigenze.

## 6. CLASSI DI IMPORTO

Per ogni Categoria sono definite le seguenti classi di importo, in base alle quali ciascun operatore economico può essere qualificato sulla scorta dei requisiti indicati nel presente Regolamento.

<b>LAVORI</b>	
<b>Classi di importo</b>	<b>Valori di riferimento in Euro</b>
Classe I	Fino a 149.999
Classe II	Da 150.000 a 258.000
Classe III	Da 258.001 a 516.000
Classe IV	Da 516.000 a 999.999

<b>SERVIZI E FORNITURE</b>	
<b>Classi di importo</b>	<b>Valori di riferimento in Euro</b>
Classe I	Fino a 40.000
Classe II	Da 40.001 a 100.000
Classe III	Da 100.001 a 209.000

<b>INCARICHI DI PROGETTAZIONE E CONNESSI</b>
--



<b>Classi di importo</b>	<b>Valori di riferimento in Euro</b>
Classe I	Fino a 40.000
Classe II	Da 40.001 a 100.000

L'iscrizione ad una classe sottintende l'iscrizione alle classi di rango inferiore (ad es. un operatore iscritto in classe III risulterà iscritto anche nella classe I e II).

## **7. MODALITÀ DI ISCRIZIONE**

Per iscriversi agli Elenchi Fornitori ANAS, gli operatori economici devono:

- a. registrarsi al Portale Acquisti, compilando l'apposita "Scheda Anagrafica" (Allegato 2) dove andranno inserite le informazioni sull'azienda nonché sull'utente e la lista contatti;
- b. selezionare le categorie merceologiche di competenza (Allegato 1);
- c. compilare il "Questionario di Autocandidatura" pubblicato sul Portale Acquisti del sito ANAS <https://acquisti.stradeanas.it> (Allegato 3). Il candidato, oltre al "Questionario di Autocandidatura" compilerà altresì la "Domanda di iscrizione all'Elenco degli operatori economici ANAS" (Allegato 4) ed allegnerà l'attestazione di richiesta – qualora effettuata – e/o iscrizione – qualora posseduta – all'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*).
- d. Nel caso in cui ci siano più soggetti tenuti alle dichiarazioni relative ai requisiti generali, l'operatore economico dovrà allegare i files firmati digitalmente dal legale rappresentante in un'unica cartella compressa (zip).  
Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. .zip) contenente uno o più documenti privi di firma digitale (laddove richiesta).
- e. compilare il "Questionario di Categoria specifica" (Allegato 5), in cui dovranno indicare la classe di importo per la quale richiede l'iscrizione nell'Elenco, per ogni singola categoria di specializzazione (Allegato 1).

La presentazione dei documenti non prevede l'invio cartaceo: è richiesta la compilazione delle apposite sezioni del Portale Acquisti ANAS (<https://acquisti.stradeanas.it>), oltre al caricamento dei documenti necessari in formato elettronico e firmati dal rappresentante legale ovvero da altra persona avente potere di impegnare la società, per mezzo del certificato di firma digitale.

Tale certificato dovrà essere in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale "AgID" ex "digitPA", previsto dall'art. 29, comma 1 del D.



Lgs. n.82/05 s.m.i., generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38 comma 2 del D.P.R. 445/00, 65 del D.lgs. n.82/05 nonché dal Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009.

Sono ammessi i certificatori di firma digitale rilasciati da:

- certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93CE del Parlamento Europeo e del Consiglio "relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche".
- certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea quando ricorre una delle condizioni indicate dall'art. 21, comma 4 del D.lgs. 82/2005.

Si precisa che i soli formati di firma digitale accettati sono CADES e PADES.

Si ribadisce che non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (*ZIP*), contenente uno o più documenti privi di firma digitale (laddove richiesta).

Ove espressamente indicato, non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l'esclusione dalla procedura di Iscrizione negli Elenchi, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma digitale difforme da quanto sopra richiesto.

La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, l'incompletezza nelle informazioni o la non rispondenza al vero delle stesse può costituire causa di non iscrizione all'Elenco, ovvero di cancellazione dallo stesso.

Verificata con esito positivo la documentazione di cui sopra, ANAS comunicherà all'interessato l'accoglimento della domanda tramite apposita funzionalità del portale.

Per i nuovi operatori economici che si registrano al Portale Acquisti, ANAS procederà all'abilitazione a sistema (sblocco delle credenziali di accesso) a seguito della verifica del contratto di registrazione del portale.

L'operatore economico è tenuto a non diffondere a terzi le chiavi di accesso a mezzo delle quali verrà identificato dal Portale Acquisti ANAS. La *User ID* e la *Password* sono personali e dovranno essere conservate con cura. L'operatore economico si impegna comunque a non cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al Portale Acquisti ANAS, agli altri utenti ivi operanti e, in generale, a terzi.

Gli operatori economici si impegnano ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare il corretto utilizzo, la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (*User ID* e *Password*) assegnati.

Gli obblighi assunti dagli operatori economici si estendono anche ai collaboratori, dipendenti e/o agenti degli operatori stessi.

Gli operatori economici si obbligano a comunicare immediatamente ad ANAS l'eventuale smarrimento o sottrazione di tali strumenti.





L'utilizzo della User ID e della Password attribuisce incontestabilmente ai soggetti cui sono stati rilasciati e, per essi, ai soggetti rappresentati, tutti i diritti, gli obblighi, le responsabilità e i doveri conseguenti all'utilizzo del Portale Acquisti ANAS.

## **8. SOGGETTI**

Per lavori, servizi e forniture possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti previsti dal Codice Appalti, in particolare:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui ai precedenti punti, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- gli operatori Economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- gli altri Operatori Economici che non rientrano nelle tipologie sopra elencate esercitanti un'attività economica.

Per gli incarichi professionali di progettazione sono ammessi all'iscrizione:

- i liberi professionisti, singoli o associati. Con riferimento agli interventi inerenti al restauro ed alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
- le società di professionisti;
- le società di ingegneria;
- i prestatori di servizi di ingegneria stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista.

Per i medici competenti sono ammessi all'iscrizione:

- gli iscritti all'Ordine dei Medici, Chirurghi ed Odontoiatri;

Per i "Docenti e Consulenti per la Formazione" sono ammessi all'iscrizione inoltre:

- Docenti universitari ordinari e associati;
- Ricercatori (dirigenti di ricerca, ricercatori universitari e di centri di ricerca);



- Dirigenti.

## **9. REQUISITI**

Ai fini dell'inserimento nel presente Elenco, gli operatori devono essere in possesso di requisiti di ordine generale e di requisiti di ordine speciale. ANAS si riserva di adeguare/modificare in qualunque momento i requisiti richiesti. Il mancato possesso anche di solo uno dei requisiti richiesti, siano essi di carattere generale e speciale, comporta la non iscrizione ovvero la cancellazione del soggetto dall'Elenco.

### **9.1 Requisiti di ordine generale**

Per l'ammissione all'Elenco gli operatori devono dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- di essere iscritti al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato (C.C.I.A.A.) o presso altri registri, ordini o albi, qualora la fornitura o il servizio richiedano l'iscrizione obbligatoria in detti albi ovvero, per i soli "Consulenti e Docenti per la Formazione" il titolo di dirigente, ricercatore, e docente universitario; in alternativa l'operatore economico potrà allegare direttamente il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A). Il possesso di tali requisiti dovrà essere dichiarato/comprovato sul Portale Acquisti secondo le modalità prescritte al precedente punto 7 (Allegato 3).
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento di cui alla normativa sugli appalti pubblici. Il possesso dei requisiti di ordine generale viene dichiarato dall'operatore economico con la compilazione della "Domanda di iscrizione all'Elenco" (Allegato 4) che dovrà essere inserita sul Portale Acquisti secondo le modalità prescritte al precedente punto 7.

In caso di Consorzio, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate designate.

### **9.2 Requisiti di ordine speciale**

Per l'ammissione all'Elenco gli operatori devono dichiarare il possesso di adeguata:

- capacità economico finanziaria;
- capacità tecnico professionale.

Come specificato nei successivi punti, ai fini della dimostrazione e della valutazione dei requisiti di ordine speciale, dovranno essere presi in considerazione i lavori, servizi o forniture iniziati ed ultimati negli esercizi indicati, ovvero, per quelli iniziati in epoca precedente, la sola parte di questi ultimata nel periodo stesso, ovvero, per quelli in corso di esecuzione, la sola parte effettuata al termine del periodo di riferimento.



Qualora i requisiti di ordine speciale non raggiungano le soglie minime indicate al punto 6, ma risultino comunque compatibili con l'attribuzione di una classe d'importo di rango inferiore rispetto a quella richiesta per la stessa categoria, ANAS provvederà direttamente all'attribuzione della classe d'importo inferiore.

### **9.2.1 Requisiti di ordine speciale per LAVORI**

#### **A. Per iscrizione all'Elenco in Classe II, III e IV (pari o superiore a 150.000 Euro)**

L'operatore, all'atto della presentazione della domanda, deve allegare il certificato rilasciato da società di organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate alla categoria ed alla classe di importo (intesa come valore massimo) per la quale richiede l'iscrizione (Allegato 5), secondo quanto riportato nella tabella sottostante. La certificazione SOA dovrà essere inserita sul Portale Acquisti secondo le modalità prescritte al precedente punto 7. Si riporta la tabella di corrispondenza SOA:

<b>Corrispondenza SOA</b>	<b>CATEGORIE GENERALI</b>	<b>CATEGORIE SPECIALIZZATE</b>
Pronto intervento	OG 3	
Lavori su opere d'arte	OG 3	OS 11, OS 21
Pavimentazione stradale	OG 3	OS8, OS 6
Segnaletica stradale		OS 10
Manutenzione Idraulica	OG 8	
Manutenzione impianti tecnologici	OG 11	OS 3, OS 28, OS 30
Manutenzione illuminazione	OG 11	OS 9
Manutenzione impianti antincendio		OS 3
Telecontrollo	OG 11	OS 9, OS 19
Manutenzione ventilazione estrattori e rilevatori in campo - allestimento by pass e variatori	OG 11	OS 28, OS 30
Montaggio barriere di sicurezza paramassi e antirumore		OS 12A, OS 12B, OS 34
Opere ed Impianti di Bonifica e Protezione Ambientale	OG 12	



Per ciascuna merceologia, l'operatore economico dovrà possedere tutte le SOA indicate in corrispondenza delle stesse, sia generali che specializzate.

Ai fini della qualificazione in classe III e IV di cui al punto 6, le imprese devono possedere, ed allegare, il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, nonché se posseduta, certificazione di sostenibilità ambientale (Allegato 3). Tali certificazioni dovranno essere inserite sul Portale Acquisti secondo le modalità prescritte al precedente punto 7.

**B. Per l'iscrizione all'Elenco in Classe I (inferiore a 150.000 Euro)**

Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa alla categoria e alla classe di importo (intesa come valore massimo) per la quale si richiede l'iscrizione, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti, purché si alleghi la relativa attestazione (Allegato 5) secondo le modalità sopra indicate al paragrafo A. Le allegazioni SOA dovranno essere inserite sul Portale Acquisti secondo le modalità prescritte al precedente punto 7.

In caso di assenza della SOA si richiedono i requisiti sotto elencati.

**REQUISITI DI ORDINE ECONOMICO E FINANZIARIO**

La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata con:

1. la presentazione di idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (Allegato 3). Tali dichiarazioni dovranno essere inserite sul Portale Acquisti secondo le modalità di cui al punto 7.

Se l'operatore richiedente non è in grado per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economico-finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo.

Per i Consorzi, le referenze bancarie devono essere possedute dal consorzio che chiede l'iscrizione.

2. dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 di una cifra di affari realizzata nel quinquennio antecedente la data di richiesta di iscrizione, con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore al 100% della somma delle classi di importi (intese come valore massimo) per le iscrizioni nelle categorie richieste (Allegato 5).

In caso di verifiche a campione di cui al successivo paragrafo 16, la cifra di affari in lavori relativa all'attività diretta sarà comprovata: da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con le dichiarazioni annuali IVA e con le relative ricevute di presentazione; da parte delle società di capitale con i bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee e con le relative note di deposito.



La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta sarà comprovata con i bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee e le relative note di deposito, o con le dichiarazioni annuali IVA e relative ricevute di presentazione, qualora i soggetti partecipati non siano obbligati alla redazione e deposito dei bilanci. Tale cifra d'affari è attribuita in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente ai consorzi di cooperative, ai consorzi tra imprese artigiane ed ai consorzi stabili, e alle società fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati.

3. Limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 di un patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio depositato, di valore positivo.

#### REQUISITI DI ORDINE TECNICO-ORGANIZZATIVO

L'operatore economico, se non in possesso di attestazione SOA nelle categorie in cui si chiede l'iscrizione, deve dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 il possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo (Allegato 5):

1. di aver eseguito direttamente lavori analoghi nel quinquennio antecedente la richiesta di iscrizione, per un valore non inferiore al 100% della somma delle classi di importo, intese come valore massimo per le iscrizioni richieste nelle varie categorie. I lavori da valutare sono quelli regolarmente eseguiti con buon esito, iniziati e ultimati entro il quinquennio antecedente la richiesta di iscrizione.  
Si precisa che per "lavori analoghi" si intende la coerenza tecnica tra la natura dei lavori eseguiti con quelli per i quali si chiede l'iscrizione.
2. di avere sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente, composto da retribuzione, stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15% dell'importo dei lavori effettivamente realizzati ed eseguiti nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto 1.

In caso di verifiche a campione di cui al successivo paragrafo 16, il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è documentato con il bilancio corredato dalla relativa nota di deposito e riclassificato in conformità delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi



annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL ed alle casse edili, in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.

In alternativa l'adeguato organico medio annuo può essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al dieci per cento della cifra di affari in lavori, di cui almeno l'ottanta per cento per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma.

Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria.

Per le imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.

3. la produzione di un elenco indicante l'adeguata attrezzatura tecnica posseduta ed il personale dipendente: nello specifico la dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione di lavori, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative, nonché l'elenco del personale dipendente con l'indicazione di mansioni, categorie, anzianità di servizio e anagrafica.

## **9.2.2 Requisiti di ordine speciale per SERVIZI E FORNITURE**

### **REQUISITI DI ORDINE ECONOMICO E FINANZIARIO**

La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata con:

1. Dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 di un fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi, antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, non inferiore al 100% della somma delle classi di importo (intese come valore massimo) per le iscrizioni richieste nelle varie categorie (Allegato 5).

In caso di verifiche di cui al punto 16, il fatturato globale sarà comprovato: da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con le dichiarazioni annuali IVA e con le relative ricevute di presentazione; da parte delle società di capitali con i bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee e con le relative note di deposito.

Per i Consorzi il requisito del fatturato globale deve essere posseduto integralmente dal consorzio che chiede l'iscrizione.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività  $[(\text{fatturato richiesto}/3) \times \text{anni di attività}]$ .

2. Presentazione di idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (Allegato 3).



Se l'operatore richiedente non è in grado per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economico-finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'ANAS. Per i Consorzi, le referenze bancarie devono essere possedute dal consorzio che chiede l'iscrizione.

3. Per le persone giuridiche, dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 in merito al rapporto indebitamento su patrimonio in bilancio degli ultimi tre esercizi. In caso l'operatore economico abbia iniziato l'attività da meno di anni, il requisito si intende commisurato al periodo di effettiva attività.  
In caso di candidature per più categorie merceologiche principali, le condizioni di cui sopra dovranno essere rispettate per ciascuna categoria merceologica per la quale si richiede l'iscrizione.

Per la categoria "Medici competenti" e "Servizi di Formazione del Personale", in caso di persone fisiche, non sono richiesti i requisiti economico-finanziari di cui al presente paragrafo 9.2.2.

#### REQUISITI DI ORDINE TECNICO-ORGANIZZATIVO

L'operatore economico deve dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 il possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo (Allegato 5):

- l'avvenuta esecuzione di contratti di servizi o di forniture per categoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione, effettuati negli ultimi tre anni (36 mesi), antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, per un importo complessivo - IVA esclusa - almeno pari alla classe d'importo (intesa come valore massimo) di ciascuna delle categorie per la quale si richiede l'iscrizione all'elenco. Per i Consorzi il requisito di cui al presente paragrafo può essere posseduto cumulativamente dal Consorzio che richiede l'iscrizione (Allegato 5);
- la produzione di una relazione contenente:
  - l'indicazione dei tecnici e degli organismi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico, e nello specifico di quelli responsabili per il controllo della qualità;
  - l'indicazione dei titoli di studio del prestatore di servizi o dell'imprenditore o dei dirigenti dell'impresa;
  - l'indicazione dell'organico medio annuo e del numero dei dirigenti degli ultimi 3 anni;
  - una descrizione delle attrezzature del materiale e dell'equipaggiamento tecnico;
  - ove presente, il possesso del certificato di qualità, conforme alla norma UNI EN ISO 9000, nonché, se possedute, la certificazione di sostenibilità ambientale e la certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quest'ultima limitatamente alla categoria merceologica "verifica ai fini della validazione" (Allegato 3).

Per i "Servizi di Formazione del Personale", gli operatori devono produrre ed allegare apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa possesso dei seguenti titoli (Allegato 5):



a. Consulenti e Docenti di I classe:

- Ricercatori (dirigenti di ricerca e ricercatori universitari e di centri di ricerca) con almeno tre anni di esperienza nelle discipline di riferimento; dirigenti di azienda, imprenditori, consulenti, liberi professionisti e funzionari pubblici con esperienza almeno triennale nella categoria o nel profilo di riferimento;
- Dirigenti con esperienza almeno biennale nelle aree di riferimento.

b. Consulenti e Docenti di II classe:

- Ricercatori (dirigenti di ricerca e ricercatori universitari e di centri di ricerca) con almeno cinque anni di esperienza nelle discipline di riferimento; dirigenti di azienda, imprenditori, consulenti, liberi professionisti e funzionari con esperienza almeno quinquennale nella categoria o nel profilo di riferimento;
- Dirigenti con almeno tre anni di esperienza nelle aree di riferimento.

c. Consulenti e Docenti di III classe:

- Docenti universitari ordinari ed associati;
- Ricercatori senior (dirigenti di ricerca e ricercatori universitari e di centri di ricerca) con almeno dieci anni di esperienza nelle discipline di riferimento; dirigenti di azienda, imprenditori, consulenti, liberi professionisti e funzionari con esperienza almeno decennale nella categoria o nel profilo di riferimento;
- Dirigenti con almeno cinque anni di esperienza nelle aree di riferimento.

Nel caso di persone fisiche, non sono richiesti i requisiti economico-finanziari di cui al paragrafo 9.2.2

Nel caso di persone giuridiche, gli operatori devono produrre ed allegare apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa possesso dei seguenti titoli (Allegato 5):

1. esperienza di almeno cinque anni nel settore della formazione;
2. esperienza specifica nel settore infrastrutture e trasporti;
3. esperienza specifica nella Pubblica Amministrazione.

Il “Medico competente”, per il quale non sono richiesti i requisiti economico-finanziari di cui al paragrafo 9.2.2, deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, ed allegare i seguenti titoli o requisiti (Allegato 5):

1. iscrizione presso l’Elenco nazionale dei medici competenti presso l’Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute;
2. iscrizione all’Ordine dei Medici, Chirurghi ed Odontoiatri da almeno 5 anni.

Infine, gli operatori economici che intendano effettuare richiesta di adesione all’Elenco per il servizio afferente la bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, oltre a dimostrare il possesso dei requisiti generali, economico – finanziari e tecnico - organizzativi di cui al presente Regolamento, devono dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, ed allegare il seguente requisito (Allegato 5):





1. Iscrizione all'albo delle imprese specializzate, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012 n. 177.

I Consorzi stabili che effettuino richiesta di adesione potranno conseguire la stessa sulla base della somma dei requisiti tecnico - organizzativi ed economici – finanziari posseduti dalle singole consorziate interessate alle attività della categoria di riferimento. I requisiti legali societari devono essere attestati sia dal Consorzio che dalle singole consorziate.

## **10. QUALIFICAZIONE DI IMPRESE STABILITE IN STATI DIVERSI DALL'ITALIA**

Le imprese stabilite negli altri Stati aderenti all'Unione Europea si qualificano alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane, producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti agli operatori economici italiani e tradotta in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesti la conformità al testo originale in lingua madre.

## **11. DIVIETI**

Gli operatori potranno proporre domanda di ammissione all'Elenco con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria merceologica;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria merceologica sia a titolo individuale che come componente di consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria merceologica quale componente di più consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'Elenco;

Solo in caso di società di capitali: è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. Nel caso in cui sussistano tali collegamenti, i soggetti sono tenuti alla relativa specifica dichiarazione.

ANAS effettuerà controlli in merito alla violazione dei divieti di cui al presente paragrafo ed, in caso di accertamento di violazione, provvederà alla rimozione dall'Elenco di tutti i soggetti coinvolti per un periodo non inferiore a 12 mesi.



## **12. ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE**

ANAS comunica mediante il proprio Portale Acquisti l'esito del procedimento, specificando categoria merceologica e classe d'importo per la quale ciascun prestatore risulta iscritto.

Qualora la documentazione presentata non fosse completa o esauriente ANAS si riserva di richiedere documenti e/o chiarimenti in merito alle dichiarazioni presentate dall'operatore economico in sede di iscrizione, che dovranno pervenire entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla regolare ricezione della richiesta.

A fronte dell'esito positivo del procedimento di iscrizione, gli operatori economici sono ritenuti idonei a partecipare alle procedure di affidamento di cui al punto 3, nei limiti del valore della classe di importo attribuita. La lista degli operatori iscritti all'Elenco è pubblicata da ANAS nella sezione dedicata del proprio sito istituzionale (<http://www.stradeanas.it>).

L'elenco è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti da ANAS, ed è periodicamente aggiornato, con cadenza almeno annuale, in ossequio alla normativa vigente.

## **13. DURATA DELL'ISCRIZIONE**

La validità dell'iscrizione all'Elenco è pari a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla comunicazione di iscrizione di cui al precedente punto 12, fatti salvi i casi di cui al successivo punto 14.

Al termine del periodo di validità ogni operatore economico dovrà procedere ad una nuova iscrizione all'Elenco, mediante la produzione di una nuova domanda d'iscrizione completa di tutta la documentazione richiesta.

La qualificazione dell'operatore economico sarà sospesa fino al completamento della nuova iscrizione; pertanto, al fine di assicurare la continuità della qualificazione, è opportuno che l'operatore economico avvii il rinnovo con anticipo rispetto alla prevista scadenza di almeno 3 mesi.

## **14. ESTENSIONE DELL'ISCRIZIONE**

L'operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre merceologie o classi d'importo, laddove possieda adeguati requisiti di ordine generale e speciale.

La domanda di estensione dell'iscrizione deve indicare esclusivamente le merceologie di specializzazione e le classi d'importo di cui si chiede l'aggiornamento.

Nel caso di estensione dell'iscrizione l'operatore interessato deve corredare la relativa domanda della documentazione indicata nelle parti speciali del presente Regolamento per le nuove categorie merceologiche.

In caso di estensione, resta ferma la scadenza dell'iscrizione in corso.

## **15. SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE**

Gli operatori economici iscritti dovranno mantenere aggiornati i dati nonché i documenti inseriti sul Portale Acquisti ANAS in fase di presentazione dell'istanza di iscrizione (che potranno essere utilizzati in sede di



partecipazione alle gare) e saranno tenuti a comunicare ogni loro variazione. Tale obbligo va assolto entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle variazioni e/o dalla data di scadenza della documentazione prodotta. Il mancato adempimento comporterà la sospensione dall'iscrizione.

L'e-mail aggiornata, inserita per la prima volta in fase di registrazione, rappresenterà l'indirizzo al quale saranno inviate tutte le comunicazioni inerenti l'Elenco, attraverso il Portale Acquisti ANAS.

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione, gli operatori economici interessati devono dichiarare per ogni anno successivo a quello dell'iscrizione all'elenco o del suo rinnovo, il perdurare del possesso dei requisiti di carattere generale nonché il perdurare di quelli relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale specificati al punto 9 del presente Regolamento. Gli operatori economici iscritti dovranno, pertanto, produrre, ogni anno successivo a quello in cui è stata concessa o rinnovata l'iscrizione, una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, attestante la permanenza di tutti i requisiti di iscrizione (Allegato 3).

Il mancato invio della dichiarazione comporta l'automatica sospensione dall'Elenco. In ogni caso si produrrà la cancellazione dall'Elenco se la dichiarazione non sarà pervenuta ad ANAS entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla scadenza.

## **16. VERIFICHE A CAMPIONE E TITOLI COMPROVANTI IL POSSESSO DEI REQUISITI**

ANAS verifica il possesso dei requisiti di iscrizione dichiarati sulla base di verifiche a campione ovvero attraverso la richiesta di ogni ulteriore documentazione che si rendesse necessaria, secondo le modalità di volta in volta comunicate.

Inoltre, sia nel corso del procedimento di iscrizione che per tutta la durata della permanenza nell'Elenco, al fine di monitorare la sussistenza nel tempo dei requisiti previsti, ANAS si riserva di richiedere la presentazione di apposita documentazione comprovante il possesso degli stessi (es. copia dei bilanci, copia conforme di certificati di "regolare esecuzione" e/o fatture per forniture/servizi analoghi, ecc.). Tali approfondimenti e/o verifiche saranno eseguiti, a discrezione di ANAS, secondo una modalità campionaria di individuazione degli operatori da analizzare e potranno dar luogo all'immediata cancellazione dell'iscrizione.

Anas potrà altresì disporre visite direttamente in loco al fine di effettuare verifiche in merito al possesso dei requisiti tecnico-organizzativi dichiarati.

## **17. ORGANISMI PER LA VERIFICA DEI REQUISITI**

L'approvazione della domanda di iscrizione è demandata al Comitato di Qualificazione, istituito presso la Direzione Generale dell'ANAS, il cui Presidente è nominato dal CDA Anas, e i cui membri sono nominati dal Presidente di ANAS.

Per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della Direzione Appalti e Acquisti – Unità Qualificazione, Contrattualistica e *Compliance*



Il Comitato di Qualificazione delibera sulle domande di iscrizione e sulla permanenza dei requisiti con il voto favorevole della maggioranza.

## **18. CAUSE DI SOSPENSIONE O DI CANCELLAZIONE**

ANAS si riserva la facoltà di sospendere e/o cancellare l'iscrizione degli operatori economici dall'Elenco come di seguito descritto.

Si procede alla sospensione dell'iscrizione degli operatori economici nei seguenti casi:

- in caso di inadempienza all'obbligo di aggiornamento delle informazioni richieste ai fini dell'iscrizione o del rinnovo;

Si procederà alla cancellazione di ufficio dagli elenchi, nei seguenti casi:

- cessazione di attività;
- richiesta di cancellazione presentata dall'operatore economico interessato;
- nei casi di inadempimento grave nell'esecuzione delle forniture e/o dei servizi, nonché nel caso di non osservanza dei tempi massimi di adempimento e/o non conformità dei servizi ordinati da ANAS;
- nei casi in cui per almeno cinque volte l'operatore non abbia risposto agli inviti di gara senza fornire adeguata motivazione in merito;
- accertata non veridicità delle dichiarazioni in merito al possesso anche di solo uno dei requisiti richiesti, sia di ordine generale che speciale, a seguito dei controlli a campione di cui al punto 15, nonché a seguito delle verifiche effettuate in sede di aggiudicazione;
- in tutti i casi in cui la normativa di riferimento prevede l'esclusione dai procedimenti concorsuali.

Una nuova iscrizione non potrà essere richiesta dall'operatore economico, prima di 12 (dodici) mesi dalla cancellazione, o ulteriore termine previsto in provvedimenti amministrativi e giudiziari che hanno colpito l'operatore economico

## **19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, ANAS informa che i dati personali forniti dai soggetti interessati a qualificarsi per l'iscrizione nell'Elenco degli operatori economici per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, elencati al punto 8 del presente Regolamento, sono trattati in modo lecito e secondo correttezza sulla base delle finalità e modalità descritte nei punti 1, 4 e 7 del presente Regolamento, con strumenti e procedure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio; in mancanza di questi non è possibile effettuare l'iscrizione all'Elenco degli operatori economici e dei professionisti e, conseguentemente, resta preclusa la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori, di forniture e servizi. Qualora sia necessario acquisire anche dati sensibili e giudiziari, le fonti normative che ne legittimano il trattamento sono il d.lgs. n.196/03 e le autorizzazioni generali emanate in materia dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.



I dati raccolti nella fase di formazione e gestione del suddetto Elenco non sono comunicati a terzi.

La lista degli operatori economici e dei professionisti iscritti all'Elenco è pubblicata da ANAS nella sezione dedicata del proprio sito istituzionale (<http://www.stradeanas.it>), come indicato al punto 12 del presente Regolamento.

Fermi restando i diritti riconosciuti dall'art. 7 del d.lgs. n.196/03, in particolare l'interessato che ha fornito i dati personali per l'iscrizione nell'Elenco degli operatori economici e dei professionisti ha il diritto di:

- ottenere la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano e la comunicazione in forma intellegibile degli stessi e della loro origine;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati stessi.

Titolare del trattamento dei dati è ANAS S.p.A. con sede legale in via Monzambano 10, Roma.

Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore della Direzione Appalti e Acquisti.

## **20. FORO COMPETENTE**

Le controversie relative all'applicazione del presente Regolamento e quelle relative alla iscrizione, sospensione e/o cancellazione nell'Elenco sono di competenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma.

## **21. CODICE ETICO**

Con la presentazione della Domanda di iscrizione, l'operatore economico si obbliga a osservare, le regole e i precetti comportamentali contenuti nel Codice Etico di ANAS, reso disponibile al seguente indirizzo: <http://www.stradeanas.it>. Si precisa che la violazione da parte dell'operatore economico del suddetto codice etico, è prevista come clausola di risoluzione espressa di cui all'articolo 1456 del codice civile.

## **22. PUBBLICITÀ**

L'avviso dell'istituzione dell'Elenco unico Anas per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, ivi compresi gli incarichi di progettazione e connessi, è resa nota mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), 5ª serie speciale.

La procedura di iscrizione nell'Elenco degli operatori economici ANAS per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi è resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale [www.stradeanas.it](http://www.stradeanas.it).

## **23. UNICITÀ DELL'ELENCO PER ANAS**

L'Elenco degli operatori economici di ANAS è unico su tutto il territorio nazionale e per tutte le società del gruppo ANAS.

A partire dal 1 gennaio 2017, qualunque altro Elenco o Albo preesistente pubblicato da ANAS sia in Direzione Generale che in sede Compartimentale sarà eliminato e non avrà più alcuna rilevanza per ANAS con l'eccezione



dell'*Elenco Avvocati* e relativo *Elenco Medici* per il conferimento degli incarichi relativi alla redazione di perizie-medico-legali di parte e per l'assistenza alle operazioni peritali disposte dal Tribunale in tutti i giudizi di risarcimento danni nell'interesse della Società.

Qualunque operatore presente negli Elenchi precedentemente pubblicati da ANAS dovrà, pertanto, richiedere l'iscrizione al presente Elenco.

- |            |   |
|------------|---|
| Allegato 1 | Categorie merceologiche   |
| Allegato 2 | “Scheda Anagrafica”   |
| Allegato 3 | “Questionario di autocandidatura”                                 |
| Allegato 4 | “Domanda di iscrizione all'Elenco degli operatori economici ANAS” |
| Allegato 5 | “Questionario di categoria specifica”                             |